

1920.



CITTA DI TORINO

REGIO COMMISSARIO

(R. Decreto 18 gennaio 1920)

Deliberazione 4 giugno 1920.

Ampliamento di via Roma, e risanamento dell'abitato prospiciente la via stessa ed i risvolti nelle vie laterali — Dichiarazione di utilità pubblica.

Il segretario supplente Colomba, di concerto col Capo dell'Ufficio Amministrativo dei Lavori pubblici, riferisce:

Il Consiglio comunale, in seduta 27 aprile 1914, ha deliberato:

1° L'inclusione nel nuovo piano regolatore generale e di ampliamento:

a) dei due allineamenti delle future ricostruzioni con portici in ampliamento della via Roma, in modo che essa risulti della larghezza costante di m. 14,80, simmetricamente all'asse attuale, per tutta la larghezza della via;

b) del protendimento della via Viotti fino alla via S. Teresa;

c) degli allineamenti delle vie della Caccia, Bertola, delle Finanze ora Cesare Battisti e Principe Amedeo;

d) delle gallerie larghe m. 8 attorno alle chiese di piazza S. Carlo;

2° L'adozione del piano particolareggiato di esecuzione indicante le zone laterali, alle quali l'Amministrazione, o chi per essa, possa estendere gli espropri e le opere di demolizione relative.

Ciò affinché eventuali opere private, slegate dallo scopo del progetto complessivo, non vengano a comprometterlo;

3° L'approvazione delle norme per la ricostruzione:

In seduta consiliare 7 maggio 1919 la Giunta presentò al Consiglio comunale le seguenti proposte:

1° Di deliberare la dichiarazione di utilità pubblica del piano di risanamento della via Roma e delle vie laterali, approvato dal Consiglio comunale il 27 aprile 1914, ad ogni effetto della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107. da eseguirsi entro il 1935.

2° Di modificare le norme per la fabbricazione ai nn. 6 e 7 delle norme stesse.

3° Di determinare, in via di massima, che nessuna indennità o compenso sarà dovuto per la riedificazione della via Roma, nè per la dismissione ad uso pubblico delle aree necessarie per l'allargamento della via stessa.

4° Di approvare le proposte delle ditte Arizzoli Enrico e Visetti Felice per l'esecuzione del risanamento, rispettivamente dell'isolato tra le vie Andrea Doria, Cavour e Lagrange e dell'isolato fra le vie della Caccia, Viotti e Bertola;

5° Di stanziare nei bilanci 1920-1921-1922 la somma annua di L. 110.000 per il pagamento dell'indennità dovuta, a calcolo,



per la cessione delle aree dismesse, ad uso pubblico, per l'allargamento delle vie della Caccia e Bertola.

Il Consiglio comunale, nella seduta 7 maggio u. s., approvò le proposte di cui ai numeri 1 e 3, rinviando lo studio del n. 2 con il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio,

« Udata la discussione,

« Manda alla Giunta di compiere ulteriori studi in riguardo al n. 2° ed alle varie proposte di riedificazione, da presentarsi al Consiglio ».

Inoltre avendo escluse, al n. 3, da ogni compenso, anche le aree da dismettersi per l'allargamento delle vie laterali, conseguentemente lasciò senza approvazione il numero 4 concernente le proposte Arizzoli e Visetti per il risanamento rispettivamente dell'isolato tra le vie Andrea Doria e Cavour e di quello tra le vie della Caccia e Bertola, nonchè il n. 5.

In seguito il Consiglio comunale, in seduta 2 luglio 1919, confermò, e la Giunta municipale, da esso autorizzata, coordinò, con deliberazione 8 stesso mese, il testo definitivo delle norme di fabbricazione di via Roma, in relazione ed esecuzione delle norme approvate dal Consiglio comunale nelle sedute 27 aprile 1914 e 2 luglio 1919, nel modo seguente:

« La ricostruzione dei fabbricati verso via Roma sarà disciplinata dai regolamenti edilizio e di igiene e dalle seguenti norme:

1° Le eccezioni di cui all'art. 44 del regolamento edilizio sono estese anche al tratto della via Roma dalle vie XXIV maggio ed Andrea Doria alla piazza Carlo Felice, limitatamente però ai lotti fronteggianti la via Roma;

2° In deroga all'art. 41 del regolamento edilizio (il quale stabilisce che l'area dei cortili sia uguale almeno alla quarta parte delle fronti dei fabbricati che li recingono) ed in relazione al disposto del successivo art. 42 (che esonera dall'osservanza di tale prescrizione i cortili aperti, per una larghezza non inferiore a m. 9), potranno essere considerati aperti i cortili anche nel caso che detta apertura di m. 9 sia fabbricata con un piano terreno ed eventualmente con un ammezzato, per un'altezza non superiore a quella del livello del pavimento del primo piano nobile ed in ogni caso non oltre m. 8, e coperta da terrazzo;

3° Gli edifici d'angolo, agli sbocchi sulle piazze, dovranno conservare la loro fisionomia attuale architettonica, per una profondità di almeno m. 14 di risvolto sulla nuova via Roma, a partire dalle piazze stesse;

4° I nuovi edifici d'angolo sulle piazze, oltre i risvolti accennati, dovranno conservare verso la via Roma, nella restante parte dei relativi isolati, le caratteristiche dei fabbricati ora esistenti; ed i nuovi edifici degli isolati intermedi verso via Roma dovranno armonizzare nello stile, almeno nelle loro linee principali, con ricorrenza dei cornicioni allo stesso livello ed avere altezza non inferiore a m. 18;

5° È vietata, nei nuovi edifici verso la via Roma, la formazione di bow-window.

6° I portici dovranno essere sostenuti da colonne di granito o di altra pietra equivalente; avere tutti la medesima larghezza di m. 5,80 dal filo interno all'allineamento stradale e comune altezza negli stessi isolati ed in ogni caso non inferiore a m. 7,50;

7° I nuovi edifici verso via Roma dovranno avere quattro piani fuori terra e cioè due soli sopra i portici, escluso qualsiasi tipo di piani arretrati;

8° Non sarà corrisposta alcuna indennità o compenso neppure per l'allargamento delle vie laterali alla via Roma;

9° Saranno ricevute nel termine di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio 2 luglio 1919, e cioè fino al 2 gennaio 1920, le proposte globali per la ricostruzione di tutta la via Roma, e le offerte singole, purché estese ad interi isolati alle condizioni stabilite dal Consiglio stesso;

10° Le Ditte offerenti dovranno presentare un progetto tecnico almeno di massima, base della loro proposta, che non potrà altrimenti essere presa in considerazione;

11° La Giunta in base alle deliberazioni del Consiglio, ha la facoltà di determinare, circa le proposte più convenienti che saranno presentate fino al giorno 2 gennaio 1920, tutte le condizioni contrattuali per la cauzione, per la durata dei lavori, per le modalità di ricostruzione, ecc., per modo che il Consiglio abbia nella relazione e nelle proposte della Giunta tutti gli elementi per la deliberazione definitiva del contratto;

12° I proprietari attuali, che abbiano interesse prevalente, avranno facoltà di opzione nei termini e nei modi che la Giunta sarà per determinare ».

Da ultimo il Commissario Prefettizio con deliberazione 26 dicembre 1919, considerato che non erano fino a tal giorno pervenute al Municipio nè offerte globali nè offerte singole e che le condizioni difficilissime, nelle quali si dibatte tuttora l'industria edilizia, giustificano ampiamente la mancanza di iniziative, le quali a ragione attendono un assestamento della mano d'opera e dei prezzi ed una relativa sicurezza di fornitura delle materie prime;

Considerato che, avanti di procedere a deliberamenti nell'eventualità di offerte sarebbe convenuto pur sempre aver mezzo di sgombrare, sia pure gradualmente, gli isolati da demolire e da riedificare: ed a questo provvedimento osterebbe l'assoluta mancanza di alloggi e di negozi disponibili e le disposizioni legislative che vietano di far cessare le locazioni fino al luglio 1921;

Che questo stato di cose consigliava una proroga al termine del 2 gennaio prossimo per la presentazione delle offerte globali o singole di riedificazione secondo le norme adottate dal Consiglio comunale: e la proroga non possa che tornare utile sia al Comune, per accelerare la ricostruzione della via, senza recare danno al commercio ed agli abitanti della via stessa, e neppure agli imprenditori, ai quali l'esecuzione dell'opera sarebbe oggi ostacolata da difficoltà insormontabili;

Ritenuto però che la proroga non deve costituire un pericolo di danno pel Comune o per l'opera nel senso di consentire modificazioni o riattamenti di edifici esistenti da parte dei privati, i quali avrebbero poi diritto di veder valutate le migliorie in sede di espropriazione;

E, perciò si presenta utile ed opportuno di dar corso all'approvazione da parte dell'Autorità superiore del piano regolatore per la ricostruzione dell'intera via Roma, approvato dal Consiglio comunale il 27 aprile 1914 ed il 2 luglio 1919, il quale delimita le aree destinate alla riedificazione, e quelle da abbandonarsi a suolo pubblico;

Provvedendo in luogo e vece del Consiglio comunale, deliberò:

1° di prorogare fino al 30 giugno 1920 il termine per la presentazione delle pro-

poste globali di ricostruzione dell'intera via Roma, e delle offerte singole, purchè estese ad interi isolati;

2° Di sollecitare l'approvazione del piano regolatore di costruzione della via Roma e delle vie laterali il quale segna le aree rifabbricabili, quelle da destinarsi ad uso di pubblica viabilità, l'allineamento dei fabbricati a portici e le modalità di ricostruzione.

Dalle deliberazioni sopra riportate risulta che l'Amministrazione civica mantenne e mantiene costante l'intenzione di munire della dichiarazione di utilità pubblica il piano particolareggiato di esecuzione dell'ampliamento di via Roma adottato in seduta consiliare 27 aprile 1920; e che tale dichiarazione di pubblica utilità è necessaria ed urgente a fine di evitare che per convenienza privata siano eseguite ricostruzioni, riforme od adattamenti importanti e costosi non in relazione all'ampliamento ed al risanamento progettato tra la linea di fronteggio attuale e quella deliberata per l'arretramento delle fronti dei fabbricati ad allargamento della via e nella zona retrostante entro la quale è prevedibile la necessità delle demolizioni e ricostruzioni agli scopi del progetto municipale, la cui esecuzione vuolsi conservare impregiudicata ed indenne dalla contraria opera dei proprietari ed inquilini.

Ora di cotali intenzioni da parte di proprietari ed inquilini se ne sono già manifestate alcune e vi è quindi pericolo che per la loro effettuazione vengano ad essere gravemente compromessi, per la spesa, l'ampliamento della via e il risanamento dei quartieri fronteggianti.

Occorre inoltre osservare che dal Ministero dei Lavori pubblici si ritiene inapplicabile il decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 n. 107, in base al quale il Consiglio comunale il 7 maggio 1919 aveva ritenuta implicita la dichiarazione di pubblica utilità coll'approvazione del piano di risanamento della via Roma e delle vie laterali adottato con deliberazione 27 aprile 1914.

Il Regio Commissario,

Tenute presenti le considerazioni sopra svolte;

Assumendo, per l'urgenza i poteri del Consiglio comunale a sensi dell'art. 324 della legge comunale e provinciale:



12 SET 1920

1° Delibera di presentare domanda per la dichiarazione di utilità pubblica a norma della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359 capo I e III del piano particolareggiato e di esecuzione dell'ampliamento di via Roma e delle vie laterali e del risanamento correlativo dei quartieri fronteggianti la via stessa e predette laterali, progetto adottato dal Consiglio comunale in seduta 27 aprile 1914 con esecuzione secondo le norme adottate dal Consiglio comunale 2 luglio

1919, e coordinate dalla Giunta in seduta 8 stesso mese nel termine di anni quindici;

2° Approva lo stesso piano particellare e l'elenco delle proprietà degli stabili vincolati, la relazione sommaria, il computo della spesa da allegarsi alla predetta domanda;

3° Manda intanto a pubblicare la domanda ed i documenti di cui al n. 2 a norma degli art. 4, 5, 17 e 18 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità sovra citata.

Pubblicata all'albo pretorio del Comune il 18 luglio 1920 senza che si fosse provveduto alla pubblicazione - Torino 16 luglio 1920

*Il Legittimato
G. P. P.*

*Approvata dall'Autorità prefettoria in seduta 29 luglio 1920 con registrazione al n. 21629
Anno VIII n. 8, in data 7 settembre 1920, R. Prefettura di Torino.*

Copia del documento che si conserva fra gli atti del Comune e che si riferisce per apparsi a domanda di espropriazione di pubblica utilità presentata in precedenza Torino 9 settembre 1920

*Il Legittimato
G. P. P.*

